

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO

31100 TREVISO
Strada del Mozzato n.1

collaboratori
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO

Tel. +39.0422.416611
Fax. +39.0422.545848

Treviso, lì 23.01.2017

Spett.li
CLIENTI

Oggetto: novità

Novità in materia di Aiuto alla crescita economica (c.d. A.c.e.) (L. n. 232/2016, art. 1, co. 550-553):

Persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria:

A decorrere dal periodo di imposta 2016 (con effetto retroattivo) la legge di stabilità dispone rilevanti modifiche in materia di determinazione della base imponibile A.c.e..

La nuova metodologia di calcolo - che tende ad avvicinare i soggetti I.r.pe.f. ai soggetti I.re.s. sotto il profilo dell'Aiuto alla crescita economica - sostituisce quella fino ad oggi più favorevole, basata sul dato dell'intero patrimonio netto risultante alla chiusura di ciascun esercizio.

Persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, S.r.l., S.p.a. e simili:

Sono state introdotte le seguenti ulteriori modifiche:

1. a decorrere dal periodo di imposta 2016 per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2010 (in linea di massima, quindi, si tratta del bilancio chiuso al 31.12.2010);
2. il c.d. rendimento nozionale per la quantificazione dell'A.c.e. è stato fissato al 2,3% per l'anno di imposta 2017, ed al 4,75% per l'anno di imposta 2016. La minore aliquota prevista per l'anno di imposta 2017 assumerà rilevanza anche ai fini del calcolo dei relativi acconti di imposta.

Novità per le imprese in regime di contabilità semplificata (L. n. 232/2016, art. 1, co. 17-23):

Sono state introdotte rilevanti novità in materia di reddito delle imprese in regime di contabilità semplificata.

A decorrere dall'anno di imposta 2017, infatti, il reddito delle imprese anzidette verrà calcolato secondo un criterio sostanzialmente di cassa, fatta salva l'opzione per il regime di contabilità ordinaria qualora si ritenga opportuno proseguire con il consueto criterio di competenza.

La scelta del regime fiscale comporta valutazioni di convenienza che verranno effettuate dallo studio e condivise con la clientela.

Novità per le imprese in regime di contabilità ordinaria (L. n. 232/2016, art. 1, co. 547-548):

Sono state introdotte rilevanti novità anche in materia di determinazione del reddito delle imprese I.r.pe.f. in regime di contabilità ordinaria (in linea di massima persone fisiche e società di persone).

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI

A decorrere dall'anno di imposta 2017, infatti, sarà possibile tassare separatamente ad aliquota ridotta (24%) i redditi delle imprese anzidette, limitatamente a quanto non prelevato dagli imprenditori/soci.

Anche in questo caso l'eventuale opzione per il nuovo regime fiscale comporta valutazioni di convenienza che verranno effettuate dallo studio e condivise con la clientela.

Novità in materia di noleggio di autoveicoli da parte di agenti di commercio (L. n. 232/2016, art. 1, co. 37):

La Legge di stabilità dispone che per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio non si tiene conto, ai fini della deducibilità, dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede Euro 5.164,57 (in luogo di Euro 3.615,20).

Definizione agevolata dei ruoli (nota come "Rottamazione delle cartelle") (D.L. n. 193/2016, art. 6):

L'art. 6, D.L. n. 193/2016 dispone la possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.

Il debito può essere estinto senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive accessorie ai debiti previdenziali.

La norma dispone alcune esclusioni di carattere residuale.

Il pagamento di quanto dovuto in esito alla definizione agevolata dovrà avvenire entro i termini seguenti:

- il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017, ed il restante 30% nell'anno 2018;
- per ciascun anno devono essere versate rate di pari importo, nel numero massimo di 3 (tre) nel 2017 e 2 (due) nel 2018.

La dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata - che potrà riguardare anche singoli carichi - dovrà essere presentata presso l'agente per la riscossione entro il 31.03.2017, ed in essa i contribuenti dovranno impegnarsi a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione stessa.

La facoltà di definizione potrà essere esercitata anche dai contribuenti che hanno in corso piani di rateazione, purché in regola con tutti i versamenti con scadenza dal 01.10.2016 al 31.12.2016.

Entro il 31.05.2017 l'agente della riscossione comunicherà ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di cui sopra l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, secondo i seguenti criteri:

- a) per l'anno 2017 la scadenza delle rate sarà fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- b) per l'anno 2018, la scadenza delle rate sarà fissata nei mesi di aprile e settembre.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

Si segnala poi che entro il 28.02.2017, con posta ordinaria, l'agente della riscossione dovrebbe avvisare i debitori dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, al 31.12.2016, non risulta ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informativa di Legge, o notificato l'avviso di addebito.

A seguito della presentazione della dichiarazione più volte citata sono tra l'altro sospesi, per i carichi oggetto di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31.12.2016.

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI

Si precisa che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate di cui sopra la definizione non produce effetti, ed il debito residuo, comprensivo delle sanzioni e degli interessi di mora, non potrà, in linea di massima, essere oggetto di rateazione.

Saggio legale di interesse (d.m. 07.12.2016):

A decorrere dal 01.01.2017 il saggio legale di interesse è stato fissato nel 0,1% in ragione d'anno.

Proroga del bonus per interventi di efficienza energetica (L. n. 232/2016, art. 1, co. 2):

La Legge di Stabilità 2017 ha prorogato fino al 31.12.2017 la detrazione d'imposta al 65% per gli interventi di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Novità. Bonus per particolari interventi di efficienza energetica su parti comuni di edifici condominiali (L. n. 232/2016, art. 1, co. 2):

Per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021 il bonus per interventi di efficienza energetica spetta nella misura maggiorata al:

- 70% se si tratta di opere di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo,
- 75% se si tratta di opere di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

Proroga bonus per il recupero del patrimonio edilizio (L. n. 232/2016, art. 1, co. 2):

La Legge di Stabilità 2017 ha prorogato fino al 31.12.2017 anche la detrazione d'imposta per le spese di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% (usufruibile fino ad un ammontare complessivo di spesa di euro 96.000,00).

Bonus per gli interventi di messa in sicurezza anti-sismica degli edifici, c.d. "sisma-bonus" (L. n. 232/2016, art. 1, co. 2):

La Legge di Stabilità 2017 ha prorogato il c.d. "sisma-bonus" per le spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza anti-sismica degli edifici ricadenti in zone ad alto rischio sismico la cui procedura autorizzatoria è iniziata dopo il 01.01.2017.

Si segnalano rilevanti novità introdotte dalla proroga.

La detrazione, ora stabilita nella misura del 50%, delle spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021 fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Per questi interventi la detrazione è ora ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

In taluni casi la detrazione può essere maggiorata fino alla misura dell'85%.

Proroga del c.d. "bonus mobili" (L. n. 232/2016, art. 1, co. 2):

La Legge di Stabilità 2017 ha prorogato la detrazione di imposta del 50% riconosciuta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore a "A+", ovvero classe "A" per i forni, e grandi

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI

elettrodomestici per i quali non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, solo se questi ultimi sono iniziati a decorrere dal 01.01.2016.

Rivalutazione terreni e partecipazioni (L. n. 232/2016, art. 1, co. 554 e 555):

La Legge di Stabilità 2017 ha prorogato la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati.

È fissato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima e al versamento dell'imposta sostitutiva, confermata nella misura dell'8%.

Proroga assegnazioni/cessioni agevolate ed estromissioni (L. n. 232/2016, art. 1, co. 565 e 566):

La Legge di stabilità 2017 ha prorogato la possibilità prevista dalla Legge n. 208/2015 di effettuare le seguenti operazioni con un regime fiscale di favore:

- assegnazione o cessione di beni ai soci;
- estromissione di beni dall'impresa individuale;
- trasformazione di società commerciali in società semplici.

Le assegnazioni, le cessioni e le trasformazioni agevolate dovranno essere effettuate entro il 30.09.2017, mentre le estromissioni dovranno essere poste in essere entro il 31.05.2017.

L'imposta sostitutiva dovuta per l'accesso all'agevolazione dovrà essere versata in due rate aventi scadenza rispettivamente entro il 30 novembre 2017 ed il 16 giugno 2018.

Superammortamento e iperammortamento. (L. n. 232/2016, art. 1, co. 8-9-10):

La Legge di stabilità 2017 proroga il superammortamento, ovvero l'aumento del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2016, per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2017 (a determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018) e introduce un'iperammortamento per l'acquisto di impianti e macchinari ad alto contenuto tecnologico, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale.

La proroga della maggiorazione del 40% riguarda gli investimenti (in proprietà o tramite leasing) in beni materiali strumentali nuovi, già oggetto dell'incentivo nella versione originaria. Sono invece stati esclusi dalla proroga i mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Restano confermate le limitazioni previste espressamente dalla legge di Stabilità 2016, che esclude la maggiorazione per fabbricati e costruzioni, beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e determinati beni utilizzati specificatamente in alcuni settori regolamentati (condutture, materiale ferroviario, aerei).

Se l'investimento ha ad oggetto i beni indicati nell'allegato A alla legge di Bilancio, la maggiorazione del costo di acquisizione è pari al 150% (iperammortamento). L'allegato A include una serie di impianti e macchinari ad alto contenuto tecnologico atti a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale in chiave "Industria 4.0", tra cui beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati, sistemi per l'assicurazione della qualità e dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Per le imprese che beneficiano dell'iperammortamento la legge di Bilancio ha inoltre previsto un'ulteriore agevolazione, consistente nella maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di alcuni beni immateriali indicati nell'allegato B alla legge: si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni, idonei a interconnettere i beni di cui all'allegato A.

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI

Per beneficiare dell'iperammortamento per i beni dell'allegato A o del superammortamento per i beni dell'allegato B è richiesta un'autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che attesti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nei rispettivi elenchi (A o B) ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro tale attestazione deve risultare da una perizia tecnica giurata rilasciata da un professionista abilitato.

Aliquote contributive per la gestione separata Inps (L. n. 232/2016, art. 1, co. 165):

Da quest'anno l'aliquota contributiva, dovuta dai professionisti con partita Iva iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps, è del 25%. All'aliquota del 25% occorre aggiungere lo 0,72% destinato al finanziamento delle prestazioni assistenziali (indennità in caso di maternità, ricovero ospedaliero o malattia). È invece dovuta l'aliquota del 32,72% per gli iscritti alla gestione separata non titolari di partita Iva, non obbligatoriamente iscritti ad altre gestioni previdenziali e non titolari di pensione. Resta ferma l'aliquota del 24% dovuta, invece, dai lavoratori autonomi pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, che non sono tenuti al versamento della maggiorazione dello 0,72 per cento.

Nel rinviare agli approfondimenti disponibili nel sito web per alcune delle tematiche di cui alla presente circolare, lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento e per eventuali valutazioni.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

f.to Maria Teresa CURTOLO